



CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E IL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA TROTA MARMORATA DA REALIZZARSI NELL'IMPIANTO ITTILOGENICO DEL VINCHETO DI CELARDA NEL COMUNE DI FELTRE (BL), E IL RELATIVO FINANZIAMENTO.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso la sede della Regione Veneto – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi

Tra

Il Corpo Forestale dello Stato, di seguito C.F.S., con sede _____, _____, _____, P.I. / C.F. _____, rappresentato ai fini del presente atto dal _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____

E

l'Arch Romeo Toffano nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.I. 02392630279, in qualità di Dirigente responsabile della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, incaricato con deliberazione di G.R. _____ alla stipula del presente atto

PREMESSO CHE:

I) La Regione Veneto, nell'ambito delle competenze proprie per l'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 e ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., adotta le misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario;

II) Tra le specie di interesse comunitario vi è la trota marmorata (*Salmo (trutta) marmoratus*), ricompresa nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, le cui popolazioni sono in forte contrazione numerica e di areale nei bacini veneti dei fiumi Adige, Astico, Brenta e Piave e la cui disponibilità di uova, avannotti e trotelle per il ripopolamento dei bacini interessati non risulta essere ancora adeguato alle esigenze di conservazione della specie;

III) Il Corpo Forestale dello Stato, con nota prot. n. 16649 del 27.10.2008, ha proposto alla Regione Veneto di finanziare la realizzazione del progetto intitolato "Progetto di Salvaguardia delle specie ittiche autoctone - Trota marmorata - *Salmo (trutta) marmoratus*";

IV) La Giunta Regionale con Deliberazione n. ____ del ____ 2008 ha approvato il progetto indicato al punto precedente, di particolare interesse per la Regione, concedendo il finanziamento di Euro 250.000,00 a carico del bilancio regionale a favore del C.F.S che si assume l'incarico di eseguirlo nei termini e modalità descritte nella presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Individuazione delle parti e Premesse

L'individuazione delle parti, le premesse e l'allegato fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Regione Veneto e il Corpo Forestale dello Stato - (di seguito denominato C.F.S.) per la realizzazione del progetto intitolato "Progetto di Salvaguardia delle specie ittiche autoctone - Trota marmorata - *Salmo (trutta) marmoratus*" e il relativo finanziamento.

ART. 3 – Obblighi delle parti

Il C.F.S. si impegna nella esatta realizzazione delle attività descritte nel progetto intitolato "Progetto di Salvaguardia delle specie ittiche autoctone - Trota marmorata - *Salmo (trutta) marmoratus*", che prevedono, all'interno dell'impianto ittiogenico del Vinchetto di Celarda, sito nel Comune di Feltre (BI), la creazione di vasche naturalizzate; la conversione delle vasche esterne, dei setti e dei setti rimovibili; la conversione dell'incubatoio; il mantenimento del parco riproduttori; la naturalizzazione dell'area di accrescimento (Rio Caorame); la realizzazione di una struttura per la didattica. Le attività prevedono inoltre il coordinamento con l'Azienda regionale Veneto Agricoltura per il supporto tecnico scientifico e l'esecuzione delle indagini genetiche; la Provincia di Belluno per le attività di coordinamento, supporto per la reintroduzione della specie e il contributo alla sistemazione della derivazione dell'acqua all'impianto dal torrente Ardo al fine di acquisire un idoneo sistema di decantazione dell'acqua destinata all'incubatoio durante le fasi di torbida del torrente stesso, con l'elaborazione di un'ipotesi progettuale di utilizzazione della derivazione stessa in un piccolo impianto per produzione di energia idroelettrica a servizio dell'allevamento ittico; la Provincia di Treviso per le attività di coordinamento e di supporto per la reintroduzione della specie nel Bacino del Fiume Piave; le Province di Vicenza e di Padova per le attività di coordinamento e di supporto per la reintroduzione della specie nel Bacino del Fiume Brenta.

La Regione Veneto per mezzo del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi provvede a verificare il rispetto dei tempi e delle modalità operative previsti nel progetto.

ART. 4 – Durata del progetto

Le attività previste dal progetto individuato all'art. 2 devono essere effettuate entro il 31.01.2013.

ART. 5 - Proroghe

Il termine per la conclusione del progetto è perentorio. Potrà essere concessa una sola proroga motivata da parte del Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

ART. 6 – Modalità e tempi di erogazione del finanziamento

La quota di finanziamento di competenza della Regione Veneto per lo svolgimento delle attività previste nel progetto di cui all'art. 2 è fissata in Euro 250.000,00, comprensiva di I.V.A., ove dovuta, e ogni altro onere fiscale o accessorio, o rimborso spese, se dovuti, e verrà corrisposta al C.F.S secondo le modalità di seguito descritte:

1. il 25% (venticinque per cento) entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione previa attestazione di avvio delle attività;
2. il 25% (venticinque per cento) entro il 31.01.2010 previa acquisizione di un primo stato di avanzamento;
3. il 25% (venticinque per cento) entro il 31.01.2011 previa acquisizione di un secondo stato di avanzamento;
4. il 25% (venticinque per cento) a saldo previa acquisizione di una relazione e di un rendiconto finale delle attività finanziate, che dovranno essere trasmessi alla competente Struttura regionale entro il

31.01.2013 salvo proroghe autorizzate dal Dirigente responsabile della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi su richiesta motivata formalizzata a cura del Corpo Forestale dello Stato.

Le erogazioni degli anticipi e del saldo del contributo regionale saranno effettuate previa emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità esecutiva da parte del Dirigente responsabile della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi e a seguito della presentazione di regolare fattura o richiesta di pagamento attestante le spese sostenute, che dovrà essere citata nella causale del pagamento.

I versamenti saranno effettuati sul conto corrente n. _____ – della Banca _____ – Agenzia _____, IBAN _____, intestato a _____

ART. 7 – Atti aggiuntivi

Con atti aggiuntivi sottoscritti dai rappresentanti del C.F.S. e Regione Veneto e di Veneto Agricoltura, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Treviso e Provincia di Vicenza saranno definite le opportune ed occorrenti azioni concertate da sviluppare a cura di Veneto Agricoltura, Provincia di Belluno, Provincia di Padova, Provincia di Treviso e Provincia di Vicenza.

ART. 8 – Recesso

In caso di inadempimento da parte del C.F.S. agli obblighi previsti nella presente convenzione, la Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del contributo erogato, fatto salvo l'obbligo di corrispondere lo stesso per le attività regolarmente svolte ed utilizzabili dalla Regione stessa.

ART. 9 - Controversie

La Regione Veneto e il C.F.S. concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

In mancanza di accordo per ogni controversia sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 10 - Accettazione

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione degli obblighi da essa derivanti.

ART. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____
